

STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

TRIBUNALE DI MILANO

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione

per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per la dott.ssa **Frizzi Lavinia**, nata a Messina (ME) il 29.07.1977 - c.f. FRZLVN77L69F158P , residente a Milano, via Betti Ugo n. 161, elettivamente domiciliata in Cesano Boscone (MI) alla via San Francesco D'Assisi n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Caterina Romeo (RMOCRN86M41D976R) che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al presenta atto e dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0964/66162 o indirizzo di posta elettronica pec: caterina.romeo@avvocatilocri.legalmail.it

-ricorrente-

contro

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato presso Advocatura Distrettuale dello Stato di Milano via Freguglia, 1, 20122 Milano, pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it,

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT Milano, in persona del Dirigente p.t., via Luigi Soderini, 24 - 20146 Milano uspmi@postacert.istruzione.it, domiciliato presso Advocatura Distrettuale dello Stato di Milano - C.F. 80099830152 - pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it , via Freguglia n. 1 - 20122 Milano;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

di tutti coloro inseriti in 1a e 2a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Milano e in cui parte ricorrente è attualmente iscritta in seconda fascia per la classe di concorso A018 valida per gli anni scolastici 2023-2024 delle GPS e in terza fascia delle G.I., che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) - TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

-potenziali resistenti-

PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente al riconoscimento del valore abilitante della Laurea in Scienze dell'Educazione, congiunta al possesso dei 24 crediti formativi universitari e alla attività di docente sul sostegno svolta per almeno tre anni, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (GPS/GI) per la scuola secondaria di I e II grado come previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020.

IN VIA PRELIMINARE

1)SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di pronunciarsi sul valore abilitante del Diploma di Laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU e all'attività di docente sul sostegno svolta per almeno tre anni e sul conseguente diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della P.A., in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della P. A. bensì si fonda, da un lato su criteri ben precisi e prefissati, dall'altro sull'eventuale conferimento dell'incarico allorquando si rendano vacanti i posti di lavoro (cfr. Cons. di Stato ad. Plen., 12.07.2011 n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 05.08.2026 n. 1110). Proprio questo, a differenza del sistema di assunzione tramite procedure concorsuali, attribuisce al potere della P. A. natura privatistica anziché autoritativa e discrezionale (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 218 del 19.04.2018). Anche la S. C. a Sezioni Unite, è intervenuta sulla questione, statuendo che la

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili per le supplenze a livello provinciale, preordinata alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro – organizzazione ma come atti di gestione, quindi a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro. (Cass. Sez. Un. Sentenza 26802/2018). Con l'ordinanza 25840/2016 sempre le Sezioni Unite, hanno chiarito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nella specie, la domanda verte essenzialmente sulla valutazione della valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico posseduto dall'istante, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

2) SULLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P. A., la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 5, c.p.c., per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Con tale norma il Legislatore ha voluto rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

alla residenza del dipendente, di talchè il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. Poiché in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina riguardo allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. Nella fattispecie in esame, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR prestato dalla ricorrente ricade proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Milano in forza della regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c.. La sig.ra Frizzi Lavinia, infatti, ha stipulato, per l'a.s. 2022-2023, un contratto di lavoro a tempo determinato come docente di sostegno psicofisico presso Istituto Superiore F. Severi – C. Correnti Milano;

In breve

1) Parte ricorrente è docente che ha maturato un'esperienza professionale qualificata derivante dall'espletamento di oltre 36 mesi di servizio ed è altresì in possesso della Laurea in Scienze dell'Educazione conseguita in data 19.07.2004, presso l'Università degli Studi di Messina, con la votazione di 110 e lode, nonché dei 24 CFU (credito formativo universitario) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 59/2017 (attuativo della Legge 107/2015).

L'equipollenza dei 36 mesi di servizio all'abilitazione all'insegnamento è stata chiarita dal **Consiglio di Stato con sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020**: "...Ed è appena il caso di ricordare che l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22, da C61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio di ruolo ed il titolo abilitativo è contenuto nell'art. 1, quinto comma, lett. a del d. l. 126/2019, convertito con legge n. 159/2019, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali....”

Il Ministero dell’Istruzione, mediante l’adozione dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ha però escluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella prima fascia delle GPS nonché nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di Istituto (G.I.).

L’esclusione è illegittima.

La direttiva Europea 200/36/CE è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano ed è comunque stata recepita con il d.lgs. 206/2007 al cui articolo 4 prevede che: “hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, un’esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo...”

Non vi è dubbio che in ordine alla sicura discriminatorietà e disparità di trattamento che il legislatore ha riservato ad insegnanti di altri paesi membri dell’Unione Europea rispetto ai docenti italiani che, parimenti, vantano tre anni di docenza e, dunque, di concreta e reale esperienza sul campo che, più di ogni altra considerazione, dovrebbe indurre il Ministero ad assumere e stabilizzare tali docenti precari con preferenza rispetto agli altri.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

L'espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 CFU consentono l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati, non consente invece l'accesso alla prima fascia delle GPS, ovvero all'elenco aggiuntivo, e nella seconda fascia delle G:I: (quelle riservate ai docenti abilitati)!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 36 mesi e dei 24 CFU consenta l'accesso anche alle graduatorie di prima fascia GPS è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 36 mesi di servizio e 24 CFU.

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso dei requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1, comma 110, della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per il personale docente.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui il Ministero ed il legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti di accedere alla seconda fascia delle G.I. e in prima fascia GPS anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Ma nel caso di specie vi è di più!

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) - TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il DM sopra citato, a riconoscere il valore abilitante del servizio espletato per oltre 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il MIUR esclude l'inserimento nella prima fascia delle GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Trib. Di Siena, Trib. Di Cassino, Trib. Di Parma, Trib. Di Roma, Trib. Di Termini Imerese, Trib. Di La Spezia, Trib. Di Crotone, Trib. Di Busto Arsizio, Trib. Di Monza, Trib. Di Napoli Nord).

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2823/2019 nel riconoscere il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU asserisce che “la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d. lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, legge 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alla graduatoria di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati, ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli articoli 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione costituzionalmente orientata, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa cornice sovranazionale.

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

“Le procedure cd abilitative sono, in realtà mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi.... PQM dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”.

L’orientamento richiamato è stato recentemente accolto anche dal Tribunale di La Spezia con sentenza n. 35 del 02.04.2020, il quale ha ritenuto la domanda proposta fondata e meritevole di accoglimento

Palese ed innegabile risulta l’illegittimità dell’O.M. n. 60 del 2020 nonché dei successivi decreti di adozione/aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto, nella parte in cui non consente al ricorrente l’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché negli elenchi aggiuntivi.

Il Ministero dell’Istruzione, con l’adozione di detta Ordinanza nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle GPS della provincia di Milano, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Il Decreto Scuola DL n. 22/2020 recante “misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’Anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito con modificazioni, dalla l. n. 41/2020, all’art. 2, comma 4 ter, ha disposto che. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter l. n. 124/1999 e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2022, anche in deroga all’art. 4, comma 5, l. n. 124/1999 con ordinanza del Ministro dell’Istruzione al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Lo stesso Decreto Scuola, modificando i commi 6 bis e ter dell’art. 4 della l. 124/1999 ha disposto che al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante supplenza, sono costituite specifiche graduatorie provinciali (GPS), distinte per posto e classe di concorso, e che i soggetti inseriti nelle medesime GPS indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

supplenze temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento. Orbene, con Ordinanza n. 60/2020 il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente, delle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo: In particolare, l'art. 3 dell'O.M., rubricato "Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dispone che in ciascuna provincia sono istituite le GPS, distinte in prima e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze in particolare, l'art. 3, comma 6, prevede che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo gradi, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

1) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

2) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi richiesti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, nonché il possesso dei 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche titoli (di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) d. lgs. 59/2017, ovvero i 24 CFU.

1) dai soggetti in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

2) dai soggetti precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. L'O.M., inoltre, dispone che le GPS saranno utilizzate ai fini del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) dell'O.N.) per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, nonché per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. I posti disponibili saranno assegnati agli aspiranti in ordine alla graduatoria partendo con lo scorrimento della prima fascia e passando alla seconda fascia solo in caso di esaurimento o incapienza della prima.

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

Ancora, il provvedimento ministeriale al comma 1 dell'art. 11, rubricato "Graduatorie di istituto", statuisce che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

- a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374/2019;
- b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
- c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

DISAPPLICAZIONE DELL'O.M. n. 60 del 2020

L'Ordinanza Ministeriale si rivela, pertanto illegittima e determina l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi consequenziali che da essa discendono, nonché di tutti i provvedimenti in tema di aggiornamento periodico delle graduatorie GPS e GI) in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di prima fascia delle GPS e di seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché nei successivi elenchi aggiuntivi. Il ricorrente è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea in Scienze dell'Educazione e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari. Il superamento di specifici esami universitari ha permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento. Tali 24 Crediti formativi in specifici settori, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al d.lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110. Ritiene, pertanto, di essere abilitata all'insegnamento e di poter

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

essere inserita nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché nei successivi elenchi aggiuntivi, per le ragioni che seguono.

Il quadro normativo

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titolo ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al d. lgs. 297/1994, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.”.

Con la pubblicazione del d. lgs. n. 59/2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, l. 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega n. 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero dal conseguimento dei 24 CFU (Artt. 5 e 17 d. lgs. 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, l'abilitazione è stata fino ad ora definita superamento di Tfa, Pas e SSIS;

a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione nel significato sopra inteso;

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

ergo, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso della ricorrente.

La premessa è confermata da espresse disposizioni legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 d. lgs. 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..".

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU. Così l'art. 5 del d. lgs. 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito nominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

ciascuno di almeno tre seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia, antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”.

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 CFU e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea. In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU o 36 mesi.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4167 del 30.06.2020, ha sancito che **“l'aver svolto attività didattica presso scuole statali, per oltre tre anni, sia considerato titolo equiparabile all'abilitazione”**...Del resto un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, comma 5, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019 n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione...”. Nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ha sottolineato che “l'equiparazione espressa servizio = abilitazione rappresenta logica conseguenza del recepimento dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (c.d. sentenza Mascolo).

A tanto **si è aggiunta la sentenza resa dal Tribunale di Napoli (Giudice Maiorano) la quale ha statuito che “il titolo specializzante all'insegnamento è costituito dall'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per almeno tre anni”**. Così anche il Giudice del Lavoro di Termini Imerese, dott.ssa Chiara Gagliano e il Tribunale del Lavoro di Sciacca.

Orbene, come già evidenziato la ricorrente è in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU.

Inoltre, ha svolto l'attività di insegnante di sostegno per almeno tre annualità come di seguito indicato:

a) per l'anno scolastico 2020/2021 a far data dal 25.11.2020 al 30.06.2021 come docente di sostegno minorati psicofisici presso Istituto Istruzione Superiore Statale Altiero Spinelli Sesto San Giovanni (MI);

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

b) per l'anno scolastico 2021/2022 a far data dal 27.10.2021 al 30.06.2022 come docente di sostegno psicofisico presso Istituto Tecnico per il Turismo Artemisia Gentileschi Milano;

c) per l'anno scolastico 2022/2023 a far data dal 10.10.2022 al 30.06.2023 come docente di sostegno psicofisico presso Istituto Superiore F. Severi – C. Correnti Milano.

Sicchè, non vi è dubbio, che la ricorrente risulta in possesso dei requisiti utili ai fini dell'inserimento nella prima fascia GPS sostegno e nella II fascia delle graduatorie di istituto.

In data 06.08.2020, con domanda prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.2239967, la ricorrente ha presentato sulla piattaforma on line del MIUR istanza per essere inserita nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.

In particolare ha chiesto l'inserimento nella prima fascia delle GPS per la scuola secondaria di 1° e 2° grado nelle classi di concorso "Filosofia e Scienze Umane" (AO18), in quanto il Ministero convenuto, mediante l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie, non ha consentito l'accesso alle fasce riservate ai docenti abilitati (cfr. doc. allegati).

Tutto ciò premesso Frizzi Lavinia, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Milano affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti e ordinanze ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea unitamente ai 36 mesi di servizio sul sostegno e 24 cfu e ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori”.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Certificato conseguimento Laurea e certificato dei 24 CFU;
2. Domanda di inserimento ed aggiornamento graduatorie
3. Diffida inserimento prima fascia Gps e seconda fascia G.I.;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione + contratti;
5. Procura alle liti.
6. Autocertificazione situazione reddituale;

Cesano Boscone (M), 11.02.2024

Firmato Da:

Avv. Caterina Romeo

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Visto il superiore ricorso vertente tra Frizzi Lavinia ed il MIUR e l'Ufficio Scolastico provinciale di Milano;

-Ritenuto che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano e tutti coloro inseriti in Ia e IIa fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);

-Ritenuto che sussistono oggettive difficoltà alla individuazione di tutti i docenti controinteressati;

-Ritenuto che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

-Ritenuto che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del Ministero della Istruzione e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico provinciale di Milano di tutti gli atti di legge;

-Ritenuto che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

Ritenuto quanto sopra, Frizzi Lavinia, come sopra rappresentate e difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, voglia, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto mediante notifica di copia dell'atto presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3264342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM



STUDIO LEGALE ROMEO CATERINA

AVV. CATRINA ROMEO

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e in via alternativa o cumulativa a:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato in Milano, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Milano Via Luigi Soderini, 24, 20146 Milano uspmi@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso Avvocatura dello Stato di Milano pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Con osservanza,

Cesano Boscone, 11.02.2024

Avv. Caterina Romeo

VIA GARIBOLDI N. 94, 89034 BOVALINO MARINA (RC) – TELEFAX 0964/66162-

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 11 CASANO BOSCONI (MI) TEL. 3284342473

E-MAIL: AVV.CATERINA.ROMEO@GMAIL.COM

